

relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade. In tale ordinanza il cittadino deve evincere che sia stata effettuata una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi. In particolar modo, il cittadino deve evincere che sia stata effettuata una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l'impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare l'ordinanza limitativa.

Se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l'effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un'evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un'irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada.

Inoltre non v'è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per

determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione.

Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta l'ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di utenti (esempio autocaravan) per determinati periodi di tempo. Difatti, non possono essere concesse deroghe (per dimensioni o per massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada.

Ovviamente possono essere concesse deroghe per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità e subordinate a speciali condizioni e cautele come stabilito dal Codice della Strada.

Ai sindaci il dovere di verificare la correttezza delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza, lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni emanate. Responsabilità, civili e penali, derivanti da un'eventuale attività omissiva ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.

I precedenti documenti, a partire dal 1985, sono stati pubblicati sul numero precedente da pagina 41 a pagina 44.

**Tutti i documenti sono a disposizione aprendo**  
<http://www.coordinamentocamperisti.it>  
**cliccando su Circolazione e sosta autocaravan**

## DIVIETI, CONTRAVVENZIONI, INFORMAZIONI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
**COORDINAMENTO  
 CAMPERISTI**  
[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)

### IL NOSTRO UFFICIO LEGALE

è curato dal **Dr. Marcello Viganò** che risponderà esclusivamente ai camperisti associati che segnalano in premessa del messaggio il numero della tessera valida per l'anno in corso.

Nel caso di richiesta di consulenza per una contravvenzione il Dr. Marcello Viganò risponderà solo agli associati che hanno versato la quota sociale prima di detta contravvenzione.

La migliore forma di comunicazione è l'invio del quesito e della documentazione per via **e-mail indirizzandola a: [info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)**

I documenti possono esserci inviati anche via **telefax al numero: 055 2346925**.

Nel caso di associati che non posseggono e-mail o telefax, i documenti possono essere inviati per **posta al seguente indirizzo:**

Dr. Marcello Viganò - Coordinamento Camperisti - via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze

**Informazioni sintetiche** l'associato le può ricevere chiamando al telefono il numero 055 2340597.